FAC-SIMILE DI POLIZZA ASSICURATIVA¹ Misura Nuove Iniziative d'Impresa della Regione Puglia PO FESR 2007 – 2013 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE Linea d'intervento 6.1.5

INDICE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanz	
Art. 3 Modifiche dell'assicurazione	
Art. 4 Variazione dell'ubicazione e dell'attività	
Art. 5 Aggravamento del rischio	
Art. 6 Diminuzione del rischio	
Art. 7 Periodo di assicurazione	
Art. 8 Oneri fiscali	
Art. 9 Altre assicurazioni	
Art. 10 Foro competente	
Art. 11 Rinvio alle norme di legge	
Norme che regolano l'Assicurazione Incendio e Rischi Acces	
Art. 12 Oggetto dell'assicurazione	
Art. 13 Capitale assicurato	
Art. 14 Eventi coperti (Incendio)	
Art. 15 Estensioni di garanzia	
Art. 16 Attrezzature presso terzi	
Art. 17 Anticipo indennizzi	
Art. 18 Buona fede	
Art. 19 Colpa grave	
Art. 20 Rinuncia al diritto di rivalsa	
Art. 21 Operazioni peritali	
Art. 22 Forma di assicurazione	
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA	
Art. 23 Oggetto dell'assicurazione	
Art. 24 Capitale assicurato	
Art. 25 Eventi coperti (Furto)	
Art. 26 Indennità aggiuntiva	
Art. 27 Forma di assicurazione	
Art. 28 Mezzi di chiusura	
Art. 29 Locali incustoditi	
Art. 30 Riduzione/reintegro della somma assicurata	
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO	
Art. 31 Obblighi	
Art. 32 Procedura per la valutazione del danno	
Art. 33 Mandato dei Periti	
Art.34 Determinazione del danno	5
Art. 35 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	6
Art. 36 Pagamento dell'indennizzo	
Art. 37 Trasloco delle cose assicurate	
Art. 38 Recupero delle cose assicurate	
•	
GARANZIE AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)	6
VINCOLO A EAVORE DI BLICLIA SVILLIDDO S D A	

¹ L'originale deve essere inserito nella documentazione per la rendicontazione delle spese finanziate.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Assicurazione a Primo Rischio Assoluto: Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione dell'articolo 1907 del Codice Civile.

Compagnia: L'Impresa assicuratrice.

Contraente: Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Esplosione: Deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Franchigia: L'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia o non riconosce l'indennizzo o il risarcimento.

Furto: Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Incendio: Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incombustibili: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Compagnia per i danni direttamente subiti dall'Assicurato.

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal contraente alla Compagnia.

Rapina/estorsione: Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Scoppio/implosione: Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

Serramenti: Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Tubazioni: Insieme di tubi e/o condutture per il convogliamento ed il trasporto dell'acqua.

Vetro antisfondamento: Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale e massiccio non inferiore a 6mm., oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in polizza è motivo di inoperatività della garanzia.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati in unica soluzione anticipata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'assicurazione vale esclusivamente per l'attività e per l'ubicazione identificate in polizza.

In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'assicurazione rimane sospesa fino a quando l'Assicurato/Contraente ne abbia dato avviso scritto alla Compagnia, fermo il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Periodo di assicurazione

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza che è pari a 5 (cinque) anni decorrenti a partire dalla data di sottoscrizione della presente polizza.

Art. 8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 Altre assicurazioni

A parziale deroga dell'articolo 1910 del Codice Civile, il Contraente, in caso di denuncia di sinistro, deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 10 Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o dove l'Assicurato ha la sua residenza.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'Assicurazione Incendio e Rischi Accessori

Art. 12 Oggetto dell'assicurazione

E' assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni finanziati a seguito del verificarsi di uno degli "Eventi Coperti (Incendio)".

Art. 13 Capitale assicurato

Il capitale assicurato, indicato nel frontespizio, è pari al 100% dell'investimento per attivi materiali ammesso e finanziato di cui al contratto stipulato tra il Contraente/Assicurato e Puglia Sviluppo S.p.A., cui la presente polizza è vincolata.

Art. 14 Eventi coperti (Incendio)

- 1) Incendio;
- 2) Fulmine;
- 3) Scoppio, esplosione ed implosione (esclusi ordigni esplosivi);
- 4) Azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici del fabbricato e del macchinario, sino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni anno, con esclusione:
 - dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;
 - dei primi € 100,00 per sinistro;
- 5) Caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- Onda sonica:
- Rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni;
- 8) Urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell'Assicurato; fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel fabbricato, oppure sviluppatisi da eventi garantiti in polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
- 9) Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni, installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva competenza, con esclusione:
 - dei danni provocati alle merci poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
 - dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito di fognature, rottura di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato;
 - delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- 10) dei primi € 150,00 per sinistro;
- 11) Guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;
- 12) Atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i dipendenti), verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché di atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati (se superiore a 5 giorni, vengono indennizzati solo i danni di incendio, esplosione e scoppio);

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità;
- da furto e rapina;
- relativi ai primi € 500,00 per sinistro. Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna franchigia.

Art. 15 Estensioni di garanzia

Sono compresi in garanzia, ma in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, più del 70% della somma assicurata, i danni a seguito di:

- 1) terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni; la garanzia di cui al presente punto è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 5.000,00 per sinistro;
- 2) sovraccarico di neve con un limite di € 25.000,00 per ogni anno assicurativo, ed applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 per ogni sinistro;
- 3) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento, da essi provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto dall'urto di cose provocato dai predetti eventi, con esclusione:
 - dei danni provocati dall'acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati. Collocate altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
 - dei danni provocati da accumulo esterno dell'acqua; dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernai lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - dei danni provocati ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cosa mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse risposto, alle antenne e simili installazioni esterne;
 - dei primi € 250,00 per ogni sinistro.
- 4) acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.

Art. 16 Attrezzature presso terzi

I danni causati dagli "EVENTI COPERTI" vengono indennizzati anche per le merci ed attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi in territorio italiano per un valore non superiore al 5% del capitale assicurato.

Art. 17 Anticipo indennizzi

La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché:

- L'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza:
- L'Assicurato ne faccia esplicita richiesta a siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione delle denuncia circostanziata degli
 enti danneggiati o distrutti da sinistro;

- L'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo dell'Assicurato stesso o del Contraente;
- Non ricorrano le condizioni previste dall'articolo in merito a "ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO" di cui alle NORME IN CASO DI SINISTRO:
- Il presumibile indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata;
- Non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Art. 18 Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo.

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 19 Colpa grave

I danni derivanti dagli "EVENTI COPERTI" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere.

Art. 20 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Art. 21 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 22 Forma di assicurazione

L'assicurazione viene prestata nella forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina

Art. 23 Oggetto dell'assicurazione

E' assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni finanziati, in conseguenza del verificarsi di uno degli "Eventi Coperti (Furto)".

Art. 24 Capitale assicurato

Il capitale assicurato, indicato nel frontespizio, è pari al 50% dell'investimento per attivi materiali ammesso e finanziato di cui al contratto stipulato tra il Contraente/Assicurato e Puglia Sviluppo S.p.A., cui la presente polizza è vincolata..

Art. 25 Eventi coperti (Furto)

- 1) Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui all'articolo disciplinante i "MEZZI DI CHIUSURA" ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti nei muri dei locali stessi.
- 2) Furto in modo clandestino, purché l'asportazione delle refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- 3) Furto con scalata, commesso cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- 4) Rapina/estorsione avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 5) Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina/estorsione:
 - Alle cose assicurate sino alla concorrenza della somma assicurata per il contenuto;
 - Ai locali ed ai relativi serramenti sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della eventuale franchigia.

Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a furto, tentato furto, rapina/estorsione.

Furto commesso:

- 1) Quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
- 2) Attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- 3) Con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;
- 4) Furto commesso dai dipendenti addetti all'esercizio fuori dalle ore di lavoro purché:
- 5) L'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
- 6) Il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- 7) Furto, rapina/estorsione e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata, senza l'applicazione dell'eventuale franchigia:
- 8) Furto, rapina/estorsione delle attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, sino alla concorrenza del 5% della somma assi curata senza applicazione dell'eventuale franchigia o scoperto;
- 9) Le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti gli enti assicurati, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo di € 150,00 per singolo sinistro.

Art. 26 Indennità aggiuntiva

La Compagnia riconoscerà all'Assicurato una somma forfetaria fino al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- Onorari del Perito scelto dall'Assicurato in conformità a quanto previsto all'Articolo disciplinante la "PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO";
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

Art. 27 Forma di assicurazione

L'assicurazione viene prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Art. 28 Mezzi di chiusura

La garanzia è operante a condizione che:

- 1) le pareti ed i solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;
- 2) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali sbarre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, qualora, in caso di sinistro, i mezzi di chiusura non risultino essere quelli descritti, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con la decurtazione del 25% (scoperto a carico dell'Assicurato).

Art. 29 Locali incustoditi

Sono esclusi i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i "valori", e per più di 45 giorni per il "contenuto".

Art. 30 Riduzione/reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

Norme che regolano la liquidazione del danno

Art. 31 Obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve:

- 1) ottemperare al disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- 2) denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i tre giorni successivi;
- 3) trasmettere alla Compagnia nei 6 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 32 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal contraente con apposito atto unico.

In caso di disaccordo i due Periti devono nominarne un terzo su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 33 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli "Obblighi" in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo 34;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

Art.34 Determinazione del danno

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore al momento del sinistro ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Il valore dei beni finanziati è pari al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, all'uso, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, allo stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, nella misura massima del 30%.

Art. 35 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. Le Parti – il Contraente e la Compagnia – riconoscono all'Istituto, titolare di beneficio derivante da clausola di vincolo inserita nel contratto – la facoltà di intervenire nell'espletamento delle predette attività di competenza del Contraente.

Art. 36 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato.

Art. 37 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio – previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo, dopodiché l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

Art. 38 Recupero delle cose assicurate

Se le cose assicurate asportate, vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

Garanzie aggiuntive (sempre operanti)

Incendio Attrezzature trasportate

Sono assicurati contro i danni dell'incendio le attrezzature trasportate pertinenti all'attività dichiarata, su autoveicoli in uso all'Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio. Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della somma indicata in polizza, l'ammontare dell'indennizzo verrà stabilito tenendo conto di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Furto e Rapina Attrezzature trasportate

Sono assicurati contro il furto e la rapina le attrezzature trasportate pertinenti all'attività dichiarata, su autoveicoli in uso all'Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio. L'assicurazione è valida esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.

Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della somma di € 2.500,00, l'ammontare dell'indennizzo verrà stabilito tenendo conto di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso

diversi Assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Furto e Rapina Enti all'aperto

I beni finanziati sono assicurati anche se collocati all'aperto. In tal caso la garanzia viene prestata, salvo che per i veicoli finanziati ed identificati in polizza iscritti ai Pubblici Registri sino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 ed applicando lo scoperto di cui all'Art. 28 delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Rapina.

Opere di ristrutturazione

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che le garanzie prestate si intendono estese alle opere di ristrutturazione dell'immobile, proprio o in locazione, destinato all'esercizio dell'attività finanziata. Tale garanzia è prestata entro il limite dell'importo finanziato a tale titolo.

Vincolo a favore di Puglia Sviluppo S.p.A.

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. con sede in Modugno BA (in seguito denominata Istituto vincolatario), creditrice ai sensi di quanto previsto dall'Art. 17, comma 5, lettera b) dell'Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulla Misura Nuove Iniziative d'Impresa della Regione Puglia. Pertanto, gli Assicuratori si obbligano:

- a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essi dichiarato e da essi riconosciuto;
- a non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti o con il consenso dell'Istituto vincolatario;
- a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto medesimo ed a notificare a quest'ultimo tutte le eventuali circostanze che menomassero e potessero comunque menomare la validità dell'assicurazione;
- a conservare il vincolo previsto dalla presente clausola inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali polizze che dovessero sostituire la presente.

	La Compagnia di Assicurazione	II Contraente	
Agli effetti dell	'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specific Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	atamente le disposizioni degli articoli seguenti:	
Art. 9	Altre assicurazioni		
Art. 30	Riduzione - reintegro delle somme assicurate		
Art. 31	Obblighi		
Art. 32 e 33	Procedura per la valutazione del danno. Mandato ai pe	eriti	
		Il Contraente	